

Regolamento Didattico Corso di Laurea in BIOTECNOLOGIE

A.A. 2014/2015

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	2
Art. 2 – Obiettivi formativi specifici	2
Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati.....	2
Art. 4 – Programmazione dell'attività didattica	2
Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea.....	2
Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)	3
Art. 7 - Obsolescenza dei crediti formativi.....	3
Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate.....	3
Art. 9 – Piano di studi.....	4
Art. 10.- Crediti formativi a scelta dello studente	4
Art. 11.- Altre attività formative	4
Art. 12 - Semestri.....	4
Art. 13 – Propedeuticità.....	4
Art. 14 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU.....	5
Art. 15 - Obbligo di frequenza.....	6
Art. 16 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio	6
Art. 17 - Valutazione dell'attività didattica	7
Art. 18 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero.....	7
Art. 19 - Orientamento e tutorato	8
Art. 20 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi.....	8
PIANO DI STUDI	10

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Biotecnologie nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo e nel Regolamento Didattico del Dipartimento di riferimento.
2. Il Corso di Laurea rientra nella Classe delle Lauree n. L-2 in Biotecnologie, come definita dalla normativa vigente.

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici

1. I laureati del Corso con percorso unitario devono conseguire i seguenti obiettivi formativi specifici:
 - a. Conoscenza dei sistemi biologici in chiave molecolare e cellulare;
 - b. Conoscenza delle basi culturali e sperimentali delle tecniche per la produzione di beni e di servizi attraverso l'uso di sistemi biologici;
 - c. Familiarità con il metodo scientifico e la capacità di applicarlo con adeguata conoscenza delle normative e delle problematiche deontologiche e bioetiche;
 - d. Capacità di svolgere ruoli tecnici o professionali nei diversi ambiti di applicazione delle biotecnologie, quali ad esempio l'ambito biomolecolare, biomedico, nonché nell'ambito della comunicazione scientifica;
 - e. Adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
 - f. La capacità di lavorare in team con buona autonomia operativa e decisionale.

Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

1. Il Corso prepara alla professione di Biotecnologo.
2. Il laureato in Biotecnologie è capace di operare professionalmente all'interno di grandi e piccole imprese chimico-farmaceutiche, biotecnologiche, istituzioni di ricerca pubbliche e private e imprese di servizi, nei diversi ambiti professionali quali farmaceutica e cosmetica; biomedicina; chimica; alimentazione; protezione ambientale; bioinformatica.

Art. 4 – Programmazione dell'attività didattica

La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, sentiti i Dipartimenti associati e la Scuola competente, laddove istituita, e acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente.

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo estero riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università. Il contingente riservato a studenti non comunitari residenti all'estero è definito nel limite massimo di 5.
2. Le conoscenze di base di matematica, fisica, chimica e biologia sono verificate mediante un test di ingresso. I criteri per l'attribuzione del punteggio e la valutazione dell'esito del test saranno esplicitati nel bando.

L'ammissione al Corso di Laurea è numericamente programmata per un numero pari a 150 posti sulla base delle disponibilità di posti in aula e delle strutture in generale e sulla base della disponibilità dei docenti di riferimento (requisiti necessari).

Per rispondere a queste limitazioni, l'ammissione implica un test selettivo ai fini dell'immatricolazione, volto ad accertare le conoscenze di base nelle materie di Matematica, Biologia, Chimica e Fisica.

Il collocamento utile nella graduatoria è titolo indispensabile per l'immatricolazione.

Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
5. Nel carico standard corrispondente ad 1 CFU possono rientrare:
 - a) 9 ore di lezione in aula e 16 ore di studio individuale;
 - b) 12 ore di attività di esercitazioni pratiche e 13 ore di studio personale;
 - c) 25 ore di attività complessive di stage-tirocinio e per la preparazione dell'elaborato finale.
6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.
7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 7 - Obsolescenza dei crediti formativi

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di 8 anni solari, salvo che, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del CAD e sentita la Commissione Didattica Paritetica competente, non deliberi diversamente.
2. Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza, il Consiglio di Area Didattica, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica competente, può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate

1. L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:
 - A. lezioni frontali
 - B. esercitazioni pratiche a gruppi di studenti
 - C. attività didattica a distanza (videoconferenza)
 - D. attività tutoriale durante il tirocinio
 - E. attività tutoriale nella pratica in laboratorio
 - F. attività seminariali

Art. 9 – Piano di studi

1. I piani di studi indicano i singoli insegnamenti e il *settore scientifico-disciplinare* cui si riferiscono, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica.
2. Per il conseguimento della Laurea in BIOTECNOLOGIE è necessario aver acquisito 180 CFU, negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal Manifesto degli Studi.
3. La Commissione Didattica Paritetica competente verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa.
4. Su proposta del CAD, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente, il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento sentiti gli eventuali Dipartimenti associati e la Scuola competente, ove istituita.

Art. 10.- Crediti formativi a scelta dello studente

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito anche 12 CFU di attività formative liberamente scelte tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con gli obiettivi formativi definiti dal presente Regolamento.
2. La coerenza e il peso in CFU devono essere valutati dal CAD con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.

Art. 11.- Altre attività formative

1.L'Ordinamento Didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 13 CFU denominati come "altre attività formative":

- a. *Conoscenza di almeno una lingua straniera 3 CFU;*
- b. *Abilità informatiche 2 CFU*
- c. *Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 2 CFU*
- d. *Tirocini formativi e di orientamento 7 CFU*

2. La modalità di acquisizione dei CFU prevede forme di verifica delle competenze acquisite e/o dell'attività svolta definite da apposite Linee guida.

Art. 12 - Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in semestri.
2. Il Senato Accademico definisce il Calendario Accademico non oltre il 31 Maggio.
3. Il calendario didattico viene approvato da ciascun Dipartimento di riferimento, su proposta del competente CAD, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico, per l'intero Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
4. Il calendario delle lezioni è emanato dal Direttore del Dipartimento di riferimento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
5. Tale calendario prevede l'articolazione dell'anno accademico in semestri nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.
6. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

Art. 13 – Propedeuticità

Nel piano di studi sono previste le seguenti propedeuticità:

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

2° anno

“Biologia cellulare” propedeutico per “Biologia Applicata e Sperimentale” e per “Biologia Vegetale”;
“Fisica” e “Biologia cellulare” propedeutici per “Anatomia e Fisiologia”;

3° anno:

“Anatomia e Fisiologia” propedeutica per “Immunologia e Patologia Generale”;

“Biochimica” propedeutica per “Biologia molecolare”

Art. 14 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Nel piano di studi sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo. Nel piano di studi sono indicati i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.
2. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento di riferimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Dipartimento ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
3. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento di riferimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
4. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono assolutamente sovrapporsi.
5. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso. Là dove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 6 appelli d'esame e un ulteriore appello straordinario per i fuori corso.
6. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività assistite equivalenti ed eventuali prove d'esonero, ecc.).
7. Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane.
8. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.
9. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.
10. Non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
11. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile

dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.

12. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.
13. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
14. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
15. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
16. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento di riferimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento.
17. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico.

Art. 15 - Obbligo di frequenza

1. Non è prevista la rilevazione della presenza a lezione con firma o altro sistema.
2. Il CAD definisce mediante apposite Linee guida le modalità di acquisizione della frequenza per le attività di laboratorio e tirocinio e tutte le attività definite "Altre".

Art. 16 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Per sostenere la prova finale lo studente dovrà aver conseguito tutti gli altri crediti formativi universitari previsti nel piano degli studi.
2. Alla prova finale sono attribuiti n. 6 CFU.
3. La prova finale della laurea costituisce un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso e consiste nella stesura di un elaborato scritto e nella esposizione orale davanti a una Commissione d'esame.
4. La Commissione d'esame è nominata dal Direttore del Dipartimento di riferimento e composta da almeno 5 componenti.
5. Gli studenti hanno il diritto di concordare l'argomento della prova finale con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente.
6. La scelta del contenuto del lavoro a carattere tecnico e/o teorico e il suo svolgimento presso laboratori di sedi universitarie, di aziende pubbliche o private, di enti pubblici o di altre strutture esterne, nazionali o estere, secondo le modalità stabilite dalle strutture didattiche, devono avvenire con l'assistenza e sotto la responsabilità di un docente del corso di laurea autonomamente scelto dallo studente.
7. La valutazione finale è espressa in centodecimi e comprende una valutazione globale del curriculum del laureando. Per la determinazione del voto di laurea, la Commissione di Laurea terrà conto della media ponderata dei voti, compresi i voti conseguiti in esami superati presso altri corsi di studio e convalidati, della carriera complessiva dello studente compresi eventuali periodi di studio all'estero e della valutazione del lavoro di tesi secondo modalità stabilite in apposite Linee guida.

8. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata all'accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. La Commissione, all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.
9. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.
10. Lo svolgimento della prova finale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.
11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.

Art. 17 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il CAD rileva periodicamente, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti, i dati concernenti la valutazione, da parte degli studenti stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti.
2. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento, avvalendosi della Commissione Didattica Paritetica competente, predispose una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CAD. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.
3. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento valuta annualmente i risultati della attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 18 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Il CAD può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal CAD e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica competente, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.

6. Il CAD può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica competente, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
7. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU per i Corsi di Laurea.
8. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CAD, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica competente, può abbreviare la durata del corso di studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. La proposta da parte del CAD di iscrizione ad un determinato anno di corso deve, comunque, tener conto dell'avvenuta acquisizione di almeno 5 CFU relativi all'anno precedente.
9. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
10. Il CAD attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
11. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
12. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea è disciplinato da apposito Regolamento.
13. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al Corso, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato, previo parere del CAD e della Commissione Didattica Paritetica competente, dal Senato Accademico.

Art. 19 - Orientamento e tutorato

1. Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti:
 - a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
 - c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.

Art. 20 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso:

- a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari;

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che adottano il regime di iscrizione part time. Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito regolamento.

Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

PIANO DI STUDI

1° Anno (ATTIVO)							
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	(I CANALE) Docente	(II CANALE) Docente	Periodo	Tipo esame
B0230 - CHIMICA GENERALE	7	CHIM/03	Base / Discipline chimiche	GUIDONI	VACANTE	Primo Semestre	Orale
B0226 - FISICA APPLICATA	7	FIS/07	Base / Discipline matematiche, fisiche, informatiche e statistiche	ALECCI	VACANTE	Primo Semestre	Orale
B0228 - MATEMATICA, STATISTICA E INFORMATICA	6	MAT/05	Base / Discipline matematiche, fisiche, informatiche e statistiche	STROPPA	VACANTE	Primo Semestre	Orale
B0486 - LINGUA STRANIERA	3	NN	Lingua/Prova Finale / Per la conoscenza di almeno una lingua straniera			Primo Semestre	Orale
B0487 - ABILITA' INFORMATICHE	2	NN	Altro / Abilità informatiche e telematiche			Primo Semestre	Orale
B0232 - CHIMICA ORGANICA	7	CHIM/06	Base / Discipline chimiche	SPRETI	VACANTE	Secondo Semestre	Orale
B0382 - BIOLOGIA CELLULARE	7	BIO/06	Caratterizzante / Discipline biotecnologiche con finalità specifiche: biologiche e industriali	CIMINI	BENEDETTI	Secondo Semestre	Orale
B0477 - DIRITTO INDUSTRIALE	5	IUS/04	Caratterizzante / Discipline per la regolamentazione, economia e bioetica	VACANTE	VACANTE	Secondo Semestre	Orale
2° Anno (NON ATTIVO)							
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	(I CANALE) Docente	(II CANALE) Docente	Periodo	Tipo esame
B0384 - BIOCHIMICA	7	BIO/10	Base / Discipline biologiche			Primo Semestre	Orale
B0478 - BIOLOGIA VEGETALE	6	BIO/01	Base / Discipline biologiche			Primo Semestre	Orale
B0264 - CITOLOGIA, ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA	7	BIO/17	Base / Discipline biologiche			Primo Semestre	Orale
B0479 - BIOLOGIA APPLICATA E SPERIMENTALE	6	BIO/13	Base / Discipline biologiche			Secondo Semestre	Orale
DM0058 - ANATOMIA E FISIOLOGIA	12					Annualità Singola	Orale
	Unità Didattiche						
B0274 - FISIOLOGIA	7	BIO/09	Caratterizzante / Discipline biotecnologiche comuni			Secondo Semestre	
DM0059 - ANATOMIA	5	BIO/16	Caratterizzante / Discipline biotecnologiche con finalità specifiche: biologiche e industriali			Primo Semestre	

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

B0266 - TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO	12						Annualità Singola	Orale
Unità Didattiche								
DM0060 - METODOLOGIE BIOCHIMICHE	6	BIO/10	Caratterizzante / Discipline biotecnologiche comuni				Primo Semestre	
DM0061 - METODOLOGIE BIOMOLECOLARI	6	MED/46	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative				Secondo Semestre	
B0385 - BIOLOGIA MOLECOLARE	7	BIO/11	Caratterizzante / Discipline biotecnologiche comuni				Secondo Semestre	Orale
3° Anno (NON ATTIVO)								
Attività Formativa	CFU	Settore	TAF/Ambito	(I CANALE) Docente	(II CANALE) Docente	Periodo	Tipo esame	
DM0065 - BIOSTATISTICA E IGIENE	11					Primo Semestre	Orale	
Unità Didattiche								
B0319 - IGIENE	6	MED/42	Caratterizzante / Discipline biotecnologiche con finalità specifiche: mediche e terapeutiche				Primo Semestre	
DM0066 - BIOSTATISTICA	5	MED/01	Base / Discipline matematiche, fisiche, informatiche e statistiche				Primo Semestre	
B0254 - GENETICA	7	BIO/18	Caratterizzante / Discipline biotecnologiche comuni				Primo Semestre	Orale
DM0064 - MICROBIOLOGIA E IMPIANTI BIOCHIMICI	11						Primo Semestre	Orale
Unità Didattiche								
B0318 - MICROBIOLOGIA	5	BIO/19	Caratterizzante / Discipline biotecnologiche con finalità specifiche: biologiche e industriali				Primo Semestre	
B0480 - IMPIANTI BIOCHIMICI INDUSTRIALI E AMBIENTALI	6	ING-IND/26	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative				Primo Semestre	
B1B032 - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA	10						Secondo Semestre	Orale
Unità Didattiche								
B0482 - FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA GENERALE	5	BIO/14	Caratterizzante / Discipline biotecnologiche comuni				Secondo Semestre	
B0483 - METODOLOGIE FARMACOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE APPLICATE	5	BIO/14	Caratterizzante / Discipline biotecnologiche comuni				Secondo Semestre	
B0434 - IMMUNOLOGIA E PATOLOGIA GENERALE	7	MED/04	Caratterizzante / Discipline biotecnologiche con finalità specifiche: mediche e terapeutiche				Secondo Semestre	Orale

Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente

B0284 - MATERIALI E BIOMATERIALI	6	ING-IND/22	Affine/Integrativa / Attività formative affini o integrative			Secondo Semestre	Orale
B0292 - CREDITI A SCELTA	12	NN	A scelta dello studente / A scelta dello studente				Orale
B0489 - ALTRE CONOSCENZE UTILI PER IL MONDO DEL LAVORO	2	NN	Altro / Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro				Orale
B0488 - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO	7	NN	Altro / Tirocini formativi e di orientamento			Primo Semestre	Orale
B0288 - PROVA FINALE	6	PROFIN_S	Lingua/Prova Finale / Per la prova finale				Orale